REGOLAMENTO N. 362/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le qualità tipo del riso e delle rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 31, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio, i prezzi d'intervento del risone e il prezzo d'entrata delle rotture di riso devono corrispondere a qualità tipo determinate ;

Considerando che, nei limiti del possibile, occorre che le qualità tipo per le quali vengono fissati tali prezzi corrispondano, per quanto riguarda il riso semigreggio e il risone, alla qualità media del riso tondo raccolto nella Comunità e, per quanto riguarda le rotture di riso, alla qualità media delle rotture correntemente ottenute nell'industria comunitaria dal riso di produzione interna ;

Considerando che a tal fine si possono prendere in considerazione, per le qualità tipo del riso, quelle fissate dal regolamento n. 27/64/CEE (2), aggiungendo come qualità tipo delle rotture di riso, la qualità più frequentemente incontrata nel commercio intracomunitario di tale prodotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1967/1968, la qualità tipo del riso semigreggio per la quale è fissato il prezzo indicativo è così definita :

a) Riso sano, leale e mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla qualità media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali, di un tipo corrispondente alla varietà « Balilla » ;

b) Tenore in umidità : 15 % ;

c) Percentuale totale di grani di riso che non sono di qualità perfetta : 7 % in peso, di cui

— grani di risone 1 %

— grani rotti 3 %

— grani verdi o che presentano deformità naturali 3 % ;

d) Tolleranza in materie estranee costituite da

— sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche : 0,01 %

— grani estranei o parti di grani estranei, commestibili : 0,10 % ;

e) Resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) : 77,50 % in peso, di cui percentuale in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta :

— grani gessati	3 %
— grani striati rossi	3 %
— grani vaiolati	1 %
— grani macchiati	0,50 %
— grani gialli	0,050 %
— grani ambrati	0,125 %

Articolo 2

La qualità tipo del risone per la quale sono fissati i prezzi d'intervento è così definita :

a) Riso sano, leale e mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, raccolto nella Comunità in condizioni normali, di un tipo corrispondente alla varietà « Balilla » ;

b) Tenore in umidità : 14,50 % ;

c) Resa alla lavorazione a fondo, in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) : 62,00 % in peso, di cui percentuale in peso

(1) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.
(2) GU n. 48 del 19. 3. 1964, pag. 756/64.

dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta :

— grani gessati	3 %
— grani striati rossi	3 %
— grani vaiolati	1 %
— grani macchiati	0,50 %
— grani gialli	0,050 %
— grani ambrati	0,125 %

Articolo 3

La qualità tipo delle rotture di riso per la quale è fissato il prezzo d'entrata è cosí definita :

a) Rotture sane, leali e mercantili, prive di odore, di una qualità corrispondente alla qualità media delle rotture ottenute dall'industria comunitaria nella trasformazione di riso semigreggio in riso lavorato, di un tipo corrispondente alla qualità « Mezzagrana » ;

b) Tenore in umidità : 15 % ;

c) Tolleranza in materie estranee costituite da

— sostanze minerali o vegetali, non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche : 0,01 %

— rotture di riso estranee o parti di rotture di riso estranee, commestibili : 0,10 %.

Articolo 4

Per l'applicazione del presente regolamento, i grani e le rotture di riso che non sono di qualità perfetta sono definiti in allegato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

ALLEGATO

Definizione dei grani e delle rotture che non sono di qualità perfetta

A. *Grani interi :*
grani ai quali è stata tolta, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ciascuna fase di lavorazione, al massimo una parte del dente.

B. *Grani spuntati :*
grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

C. *Grani rotti o rotture :*
grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente ; le rotture comprendono :
- le grosse rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore alla metà di quella di un grano, ma che non costituiscono un grano intero) ;
- le medie rotture (frammenti di grano la cui lunghezza è uguale o superiore al quarto di quella di un grano, ma che non raggiungono la taglia minima delle grosse rotture) ;
- le piccole rotture (frammenti di grano che non raggiungono il quarto di grano ma che non passano attraverso ad un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm) ;
- i frammenti (piccoli frammenti o particelle di grano che debbono poter passare attraverso un setaccio le cui maglie misurano 1,4 mm) ; sono assimilati ai frammenti, i grani spaccati (frammenti di grano provocati dalla spaccatura longitudinale del grano).

D. *Grani verdi :*
grani a maturazione incompleta.

E. *Grani che presentano delle deformità naturali :*
sono considerate deformità naturali le deformità, di origine ereditaria o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche della varietà.

F. *Grani gessati :*
grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso.

G. *Grani striati rossi:*
grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovute a residui del pericarpo.

H. *Grani vaiolati :*
grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare ; sono inoltre considerati come grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali ; le striature e le macchie non devono presentare un alone giallo o scuro.

I. *Grani maculati :*
grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore normale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastre, rossastre, brune, ecc.); sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro) immediatamente visibile ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

J. *Grani gialli :*
i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diversi dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio.

K. *Grani ambrati :*
i grani ambrati sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale del loro colore ; tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

REGOLAMENTO N. 363/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa i prezzi del riso e delle rotture di riso per la campagna 1967/1968

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 31, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, nel fissare i prezzi del riso e delle rotture di riso validi nella Comunità per la campagna di commercializzazione 1967/1968, occorre tener conto tanto degli obiettivi della politica agricola comune quanto del contributo che la Comunità desidera accordare allo sviluppo armonico del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

Considerando che è pertanto opportuno che il prezzo indicativo venga fissato, tenuto conto della relazione tra tale prezzo e i prezzi d'intervento, in modo che per i produttori sia mantenuto un rapporto equilibrato tra i prezzi del riso e quelli dei prodotti che potrebbero essere coltivati al posto del riso sui medesimi terreni, e particolarmente del granturco ; che tale obiettivo può essere raggiunto se il prezzo indicativo viene fissato ad un livello tale che i prezzi

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.